

ORDINANZA SINDACALE

N.39 - Data: 09-06-2025

Oggetto: Ordinanza del Sindaco ex art. 54 co. 4 e 4 bis del TUEELL D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii. DIVIETO DI CONSUMO E DETENZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE su suolo pubblico o aperto al pubblico ed obbligo di chiusura alle ore 21:00 degli esercizi commerciali di vicinato di vendita di prodotti alimentari e misti che vendono bevande alcoliche esclusivamente da asporto nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico comprese nel perimetro del Centro Storico da sabato 14 giugno 2025 a domenica 28 settembre 2025.

Il Sindaco

PREMESSO CHE:

- il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano"* ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- l'art. 54, comma 4 e 4 bis del D. LGS 267/2000 e ss.mm.ii., come novellato dall'art. 8 del richiamato D.L. n.14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali, tra l'altro, episodi di illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale contrastare il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;
- Che la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni ed assembramenti nel centro storico, nelle strade pubbliche e negli spazi aperti al pubblico transito, nonché riflettersi negativamente sulla libera circolazione delle persone sul territorio comunale;

DATO ATTO CHE:

Talvolta il centro storico è stato teatro di alcuni episodi di degrado, aggressioni e liti causate dal consumo indiscriminato di bevande alcoliche e che i rappresentanti delle associazioni territoriali hanno richiesto l'adozione di misure sufficienti a contrastare il verificarsi di tali episodi, limitando sia la vendita al dettaglio per asporto, che il consumo di bevande alcoliche, rendendosi necessario pertanto prevedere anche la chiusura di certi esercizi di vicinato del settore alimentar e misto dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del mattino seguente, dislocati nel centro storico;

CONSIDERATO CHE:

- il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete, come verificatosi nel mese di maggio corrente;
- tali comportamenti assumono maggiore rilevanza nel periodo estivo, dove è più frequente la presenza di persone all'aperto, per cui il consumo smodato di alcool da parte di tali soggetti determina maggiore impatto sulla percezione di insicurezza e di degrado e contrasta con le azioni in programma per il recupero del centro storico di Rocca di Papa;
- la zona del centro storico è frequentemente teatro di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano;
- sempre più frequenti sono le segnalazioni di presenza di gruppi di persone che si ritrovano con bevande alcoliche e monopolizzano gli spazi pubblici, creando degrado e disagio;
- Attesi i recenti episodi verificatisi in aree aperte al pubblico, limitrofe ad esercizi di vicinato che vendono vari prodotti, tra cui alcolici e superalcolici, che hanno visti coinvolti soggetti verosimilmente sotto l'effetto di sostanze alcoliche, che hanno causato o sono rimasti coinvolti in danneggiamenti, liti ed episodi che intimoriscono la cittadinanza;

ATTESO CHE è altresì diffuso l'abbandono di contenitori al suolo dopo averne consumato il contenuto, fatto questo che incide negativamente sul decoro delle aree urbane di riferimento, costituendo un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO CHE:

- **al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto ai comportamenti descritti e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, sia opportuno adottare, in via temporanea e con riserva in seguito di ogni più appropriata iniziativa, un provvedimento che disponga il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche e aperte al pubblico, dalle ore 15:00 fino alle ore 6:00 del giorno successivo, per tutti i giorni della settimana, a decorrere da sabato 14 giugno 2025 al 28 settembre 2025, con**

riguardo alle aree del centro storico cittadino, maggiormente interessate dal fenomeno, ad esclusione dei locali di somministrazione di alimenti e bevande che possiedono strutture adibite al consumo di alimenti e bevande installate sul suolo pubblico, regolarmente autorizzate dall'Ente;

- allo stesso scopo si rende necessario prevedere la chiusura anticipata degli esercizi commerciali di vicinato che vendono al dettaglio esclusivamente per asporto bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del mattino seguente, al fine di evitare assembramenti di soggetti che stazionano nelle zone limitrofe, che di fatto possono provocare un concreto disturbo alla quiete cittadina e possono dar luogo a situazioni atte a causare pericolo per le persone e le cose;

CONSIDERATO CHE, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito degli Enti Locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti, avventori ed attività economiche, contrastando, per le ragioni sopra esposte, il consumo e la vendita eccessivi di alcolici, sussistendo pertanto le condizioni di contingibilità, strettamente connesse alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui è detto, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza emessa ai sensi dell'art. 54, comma 4 e 4 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

RITENUTO:

- necessario contrastare, in particolare, in orario serale e notturno le situazioni che generano assembramenti spontanei non concretamente controllabili, vista la sproporzione tra il numero degli avventori e gli organi deputati al controllo;
- di fondamentale importanza garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici del Comune, intervenendo con azioni efficaci dirette a ridurre le situazioni di assembramenti, limitando il consumo e le ore di esercizio di alcuni esercizi commerciali di vicinato che vendono bevande alcoliche d'asporto, contrastando in tal modo anche l'abbandono sul suolo pubblico di contenitori e bottiglie vuoti;

VALUTATA pertanto l'opportunità, sussistendo i motivi sopra richiamati, di prevedere:

- il divieto di consumo e detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto in contenitori privi della chiusura originaria, di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, tutti i giorni, dalle ore 15:00 e fino alle ore 06:00 del mattino seguente, **a decorrere da sabato 14 giugno 2025 al 28 settembre 2025**, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico ricomprese all'interno del perimetro del centro storico, meglio di seguito indicato;

- l'obbligo di chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto che vendono bevande alcoliche e superalcoliche da asporto, tutti i giorni, dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del mattino seguente, **a decorrere da sabato 14 giugno 2025 al 28 settembre 2025** nel territorio ricompreso all'interno del perimetro del centro storico, meglio di seguito indicato.

RILEVATO altresì che:

il perimetro del CENTRO STORICO all'interno del quale rendere operativo il divieto è definito dalle seguenti strade:

- ❖ Piazza della Repubblica;
- ❖ Corso Costituente;
- ❖ Piazza Duomo;
- ❖ Via Duomo;
- ❖ Piazza Garibaldi;
- ❖ Via Gramsci;
- ❖ Via Madonna del Tufo;
- ❖ Via Campi D'Annibale;
- ❖ Piazza G. Di Vittorio;
- ❖ Via Pozzo del Principe area Parco Comunale "La Pompa";

e in particolare che, all'interno di detto perimetro vengono altresì comprese tutte le aree verdi e tutte le aree/ zone fruibili o comunque accessibili, pubbliche o ad uso pubblico;

ATTESO CHE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., viene preventivamente trasmesso alla PREFETTURA DI ROMA, inoltre ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. la presente Ordinanza costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale, non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa;

VISTI:

- ♦ *il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 bis dell'articolo 54 del D. Lgs.18 agosto 2000, n.267, così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. B del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;*
- ♦ *la legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati";*
- ♦ *l'art 7, comma 15 bis, del D. Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada;*
- ♦ *Il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.*
- ♦ *Il decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998 e ss.mm.ii., recante "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. co. 4 della Legge 59 del 15 Marzo 1997"*
- ♦ *Il Testo Unico del Commercio approvato con Legge della Regione Lazio n. 22 del 06.11.2019;*

- ♦ *LO STATUTO DEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA;*

RICHIAMATO il disposto del sopra citato art. 54 co. 4 del D. Lgs 267/2000, a norma del quale, i relativi provvedimenti *“sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;

PRESO ATTO che in data odierna è **stata data la preventiva comunicazione al Prefetto di Roma**, ai sensi della disposizione sopra richiamata;

ORDINA

1. il divieto di consumo e detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto in contenitori privi della chiusura originaria, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, tutti i giorni, dalle ore 15:00 e fino 06:00 del giorno successivo, **a decorrere da sabato 14 giugno 2025 al 28 settembre 2025**, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico comprese all'interno del perimetro del **CENTRO STORICO**, così definito: da Piazza Repubblica, Corso Costituente e vie limitrofe, Piazza Duomo, Via Duomo, Piazza Garibaldi, Via Gramsci, Via Madonna del Tufo, Via Campi D'Annibale, Piazza Valeriano Gatta, Piazza G. Di Vittorio, e Via Pozzo del Principe area Parco Comunale *“La Pompa”*, così come meglio identificato nella cartografia allegata, che è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza (Sub “A”).
2. **a decorrere da sabato 14 giugno 2025 al 28 settembre 2025**, la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare – ad esclusione di quelli che consentono la consumazione sul posto mediante tavoli all'interno dei locali – e del settore misto che vendono bevande alcoliche e superalcoliche da asporto, tutti i giorni dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del mattino successivo nel perimetro del centro storico ricompreso in Piazza Repubblica, Corso Costituente e vie limitrofe, Piazza Duomo, Via Duomo, Piazza Garibaldi, Via Gramsci, Via Madonna del Tufo, Via Campi D'Annibale, Piazza Valeriano Gatta, Piazza G. Di Vittorio, e Via Pozzo del Principe area Parco Comunale *“La Pompa”*, così come meglio identificato nella cartografia allegata, che è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza (Sub “A”)

Si precisa che nel perimetro vengono comprese tutte le aree e zone fruibili e accessibili pubbliche o ad uso pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e nelle aree di pertinenza degli stessi locali) o nelle aree adibite a somministrazione temporanea di alimenti e bevande nel corso di eventi culturali ed enogastronomici autorizzati o patrocinati dall'Ente.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 oltre al sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81.

Che in applicazione all'art. 691 C.P. chiunque somministra bevande alcoliche

ad una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibo o bevande, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio.

DISPONE

- ♦ che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
- ♦ che sia trasmesso alla Prefettura di Roma e, ai fini della sua esecuzione, Comando Stazione Carabinieri di Rocca di Papa, al Comando di Polizia Locale di Rocca di Papa, al Commissariato Pubblica Sicurezza di Frascati;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs n.104/2010 e ss.mm.ii.

DISPONE INOLTRE

L'invio:

PER CONOSCENZA A:

- PREFETTURA ROMA – Via IV Novembre 119/A ROMA protocollo.prefrm@pec.interno.it
- Responsabili Area Amministrativa, SUAP, LL.PP., Urbanistica, Patrimonio Comune di Rocca di Papa
- PROT. CIVILE - PRO.CI.CO e A.S.A. procicordp@gmail.com - asa.lazio@pec.it

PER L'ESECUZIONE A:

- COMANDO P.L. – SEDE
- STAZIONE C.C. – ROCCA DI PAPA trm24481@pec.carabinieri.it
- COMMISSARIATO P.S. – FRASCATI dipps172.5500@pecps.poliziadistato.it
- SERVIZIO P.S. ALBANO LAZIALE - Borgo Garibaldi, 7
dipps172.00f0@pecps.poliziadistato.it
- COMANDO COMPAGNIA CC. NORM FRASCATI trm21350@pec.carabinieri.it

PER INSERIMENTO NELLA RACCOLTA ORDINANZE A:

- Al Segretario Generale

Rocca di Papa, 09-06-2025

COMUNE DI ROCCA DI PAPA
ORDINANZA SINDACALE N. 39 DEL 09-06-2025

Il Sindaco
Massimiliano Calcagni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI ROCCA DI PAPA
ORDINANZA SINDACALE N. 39 DEL 09-06-2025

ORDINANZA SINDACALE

N.39 - Data: 09-06-2025

Oggetto: Ordinanza del Sindaco ex art. 54 co. 4 e 4 bis del TUEELL D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii. DIVIETO DI CONSUMO E DETENZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE su suolo pubblico o aperto al pubblico ed obbligo di chiusura alle ore 21:00 degli esercizi commerciali di vicinato di vendita di prodotti alimentari e misti che vendono bevande alcoliche esclusivamente da asporto nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico comprese nel perimetro del Centro Storico da sabato 14 giugno 2025 a domenica 28 settembre 2025.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubblicazione n.: 927

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 10-06-2025 al 25-06-2025.

Rocca di Papa, 10-06-2025

Responsabile pubblicazione
Francesca Fondi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.